



Comune
di Sirmione

Comune di Sirmione Provincia di Brescia

Regolamento del sistema segnaletico informativo, pubblicitario e tende

(revisione del 21/03/06)



REGOLAMENTO DEL SISTEMA SEGNALETICO INFORMATIVO, PUBBLICITARIO E TENDE (REVISIONE DEL 21/03/06)

Indice:

- [ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE](#)
- [ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI](#)
- [ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI](#)
- [ART. 4 - ZONIZZAZIONE](#)
- [ART. 5 - PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO](#)
 - ART. 5.1- LE PRIORITA'
 - ART. 5.2 FASCE DI RISPETTO MONUMENTALI
 - ART. 5.3 PERTINENZE
- [ART. 6 - DIVIETI](#)
- [ART. 7 - INSEGNE DI ESERCIZIO SUGLI IMMOBILI SUGLI IMMOBILI](#)
 - ART. 7.1 INSEGNE MEZZI PUBBLICITARI
 - ART. 7.2 CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE
 - ART. 7.3 TARGHE
- [ART. 8 - PREINSEGNE – SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE ATTIVITA'](#)
- [ART. 9 - VETRINE ESPOSITRICI – BACHECHE](#)
 - ART. 9.1 VETRINE
 - ART. 9.2 BACHECHE
- [ART. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE](#)
- [ART. 11 - TENDE PARASOLE](#)
- [ART. 12 - MEZZI PUBBLICITARI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE](#)
- [ART. 13 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE](#)
- [ART. 14 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE](#)
- [ART. 15 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE](#)
- [ART. 16 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE](#)
- [ART. 17- NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI](#)
- [ART. 18- INCENTIVAZIONI](#)

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.

Sono sottoposti al presente regolamento comunale le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i cartelli, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, stendardo o altro.

L'apposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata ad Autorizzazione. Il rilascio di tale Autorizzazione ha luogo in base a domanda e su presentazione di apposito modello, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile il mezzo pubblicitario e la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze.

La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata in ogni sua parte integrandola con bozzetti colorati dell'insieme e dei particolari nonché con fotografie a campo stretto e largo riportanti le vicine preesistenze.

La domanda incompleta o difforme non è accettata.

Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.

Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 16.

I progetti di edifici prospicienti spazi pubblici sottoposti a licenza edilizia ed autorizzazione devono contenere studio uniformato e vincolante delle insegne, targhe o sistemi informativi in attinenza alle presenti norme.

E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario e informativo, fuorché le targhe muro, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico – ambientale o di interesse viabilistico; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico.

Per la segnaletica stradale nel vecchio nucleo o in zone di particolare interesse, si utilizzeranno impianti e cartelli di dimensione ridotta posizionati in modo da non recare disturbo ai valori architettonico – ambientali.

Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o di informazione che la vigilanza reputi di disturbo o non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto.

Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite sponsorizzazioni con scritte o logo di dimensioni massime pari a mq. 0,20 e nel numero stabilito dall'Amministrazione Comunale.

I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.

La deturpazione di manufatti con affissioni abusive verrà punita con sanzione amministrativa e addebito del costo di ripristino.

Art. 2. - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completa da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
 3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
 5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie d’appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 8. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 8bis Nella ZONA A di cui al successivo art. 4 (centro storico), in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica e ambientale, ovvero per evitare il deturpamento del paesaggio (art. 13 ter ultima parte D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - art. 3 D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507), si considera mezzo pubblicitario o informativo (art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507), e pertanto soggetto alla disciplina del presente regolamento, anche l’indicazione del prezzo dei prodotti esposti per la ,vendita al dettaglio ovvero la comunicazione al pubblico concernente le vendite straordinarie, qualora il cartello o sistema equivalente su cui è riportato il relativo messaggio, che può essere costituito da più elementi grafici (alfanumerici, logotipi, disegni, immagini, ecc.), abbia superficie complessiva superiore a centimetri quadrati 625 (dimensione di un foglio formato A4) e sia collocato su strada pubblica o in vista di essa. poiché travalicante l’idoneità dello scopo (art. 14 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114). ..*
- Nel caso di messaggi applicati su vetrine (vetrofanie), pannelli di ,vario tipo, tende da sole o antipioggia, superfici murarie, porte o finestre, la superficie di riferimento viene calcolata considerando le dimensioni dell’elemento grafico medesimo con il criterio del vuoto per pieno.*
- Parimenti, nella stessa ZONA A, si considera mezzo pubblicitario o informativo il cartello o mezzo equivalente riportante le tariffe dei pubblici esercizi, qualora sia collocato su strada pubblica o in vista di essa anziché essere esposto nel locale dell’esercizio (art. 180, comma 1, RD. 6 maggio 1940, n.635), fatta salva l’eventuale autorizzazione prevista dal presente regolamento comunale per la collocazione della ,vetrina-bacheca portamenù di cui al successivo art. 7.1 letto a).*
- (comma aggiunto con delibera C.C. n.27 del 14.06.2002)*
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine altri mezzi pubblicitari.

Art. 3. - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
4. I cartelli e le insegne devono sempre avere sagoma e superficie contenute o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio o dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata, anche nei sottoportici.
5. E' consentito riportare su cartelli ed insegne soltanto scritte alfanumeriche riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, la gestione, il logo o il marchio. Nel caso siano disponibili più vetrine su ognuno dei fronte strada, dette scritte vanno condensate nell'insegna centrale ripetendo per i laterali i soli marchi, iniziali o simboli tipici per una dimensione massima occupabile di mq 0,20.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento di utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ARTICOLO 4 – ZONIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in due zone:

ZONA A: Centro Storico.

Parte di territorio comunale a nord del ponte di accesso al Centro Storico.

ZONA B: La restante parte del territorio comunale.

ARTICOLO 5 – PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO

Art. 5.1 : LE PRIORITA'

In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti, di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

- I) **SEGNALI STRADALI**
 - 1) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
 - 2) segnali di indicazione
- II) **SEGNALI INFORMATIVI**
 - 1) segnali di nome strada
 - 2) segnali turistici e di territorio
 - 3) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
 - 4) segnali che indicano servizi e impianti
 - 5) segnali industria o delle attività
- III) **MEZZI PUBBLICITARI**
 - 1) pubbliche affissioni
 - 2) pubblicità fissa

In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio – culturale e di informazione pubblica.

Art. 5.2 FASCE DI RISPETTO MONUMENTALI

Intorno agli edifici o monumenti di particolare importanza storico-architettonica va fatta salva una fascia o area minima di m 10 in cui è vietata la collocazione di qualsiasi impianto informativo o pubblicitario, ad eccezione di impianti di segnaletica stradale o di indicazione del manufatto storico.

Qualora l'edificio o monumento storico sia sede di mostre o convegni è consentita l'apposizione, nei pressi del manufatto, di supporti mobili, cartelli informativi, striscioni, ecc. della manifestazione stessa per il solo periodo di durata della manifestazione.

Art. 5.3 PERTINENZE

Le pertinenze stradali sono porzioni della strada destinate in modo permanente al servizio e all'arredo funzionale della stessa. Ne fanno parte marciapiedi, piste ciclabili o parcheggi.

In caso di presenza di questi manufatti, per sede stradale si intende la larghezza della carreggiata più le corrispondenti pertinenze, misurate nella sezione stradale corrispondente.

Art. 6. – DIVIETI

Nell'intero territorio comunale sono vietati insegne e messaggi pubblicitari:

- uniti a cartelli toponomastici;
- uniti ad indicazioni di direzione o di distanza su transenne pedonali, cartelli, standardi, arredi o altri mezzi pubblicitari;
- se integrati da sorgenti luminose abbaglianti;
- a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
- a luce intermittente, sia del tipo auto illuminante che a spot;
- a messaggio variabile escluso quelli per servizi di pubblico interesse;
- se impediscono coni di vista paesistico-ambientali;
- forme di pubblicità sonora;
- pubblicità eseguita mediante volantinaggio;
- la pubblicità a mezzo fioriere o manufatti simili.
- l'uso di murales, trompe d'oeil o simili in zona A.

ART. 7 – INSEGNE DI ESERCIZIO, MEZZI PUBBLICITARI SUGLI IMMOBILI E CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE

Art. 7.1. – INSEGNE DI ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI SUGLI IMMOBILI

Insegne in Zona A:

a) Attività extra alberghiere:

Tipologia consentita: a parete o a bandiera, riportante, mediante caratteri alfanumerici., il solo nome dell'attività, la gestione, il logo o marchio. Vietati l'uso dei cassonetti luminosi e le scritte con filo al neon.

Numero: Massimo n.1 insegna per attività. E' consentito, nell'ipotesi in cui la sede dell'attività abbia accesso da vie diverse, l'installazione di una ulteriore insegna.

Collocazione: Solo sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso .

Illuminazione: a luce indiretta.

Materiali: Ferro, ottone, rame, bronzo, pietra, legno ed altri materiali tradizionali.

Dimensioni: per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 60 dalla parete dell'edificio, mentre per le insegne a parete la sporgenza massima dovrà essere di cm 5.

Ogni insegna (sia a parete che a bandiera) potrà essere liberamente circoscritta entro un rettangolo visivo della dimensione massima di cm 100x60.

Per i soli ristoranti è consentita la collocazione di una vetrina-bacheca portamenù (dim. max mq 0,25) sul prospetto dell'edificio o di un portamenù negli spazi privati o in concessione all'attività, degli stessi materiali sopra elencati.

Per le altre attività la collocazione di vetrine o bacheche è regolamentata al successivo art. 9.

b) Attività alberghiere e strutture turistico-ricettive.

Tipologia consentita: come per le attività extra alberghiere oppure a parete o a bandiera mediante lettere singole scatolate a luce indiretta, riportanti il solo nome dell'attività e la simbologia ad esso collegata (stelle, dotazioni, ecc.). Vietati l'uso dei cassonetti luminosi e le scritte con filo al neon.

Numero: Massimo n.2 insegne per attività.

Collocazione: Solo sull'edificio sede di attività ed in prossimità degli ingressi.

Illuminazione: a luce indiretta.

Materiali: Ferro, ottone, rame, bronzo e altri materiali tradizionali.

Dimensioni: per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 30 dalla parete dell'edificio. Per le insegne a parete la sporgenza massima dovrà essere di cm 30, dal muro del fabbricato. L'ingombro massimo dell'insegna dovrà essere adeguato al prospetto dell'edificio.

Insegne in Zona B:

Tipologia consentita: a parete o a bandiera, riportante, mediante caratteri alfanumerici., il solo nome dell'attività, la gestione, il logo o marchio dell'attività.

E' consentito:

- l'utilizzo di cassonetti luminosi (moni o bifacciali);
- scritte al filo neon di colore chiaro;
- l'utilizzo di lettere singole scatolate luminose, riportanti il solo nome dell'attività

Numero:

Massimo n.2 per ogni attività.

Collocazione:

Sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso. Su strutture metalliche di sostegno.

Se montate su pali, le insegne devono ricadere (compreso eventuali aggetti) interamente su area privata e comunque in posizione tale da non ostacolare la visuale della circolazione stradale.

Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzate esclusivamente le insegne pubblicitarie dei distributori di carburante ed i sistemi informativi ritenuti di interesse pubblico (sedi di uffici pubblici, poste e telegrafi, farmacie, ospedali e pronto soccorso, terme, ecc.), purché questi non ostacolino la circolazione e visuale stradale, i passaggi pedonali.

Illuminazione:

a luce diretta o indiretta.

Materiali:

Ferro, ottone, rame, bronzo e altre leghe metalliche, il plexiglass, ecc.

Dimensioni:

Per insegne a parete la sporgenza massima è fissata in cm 30 dal filo del fabbricato, altezza massima di cm 50, larghezza massima non superiore alla vetrina più grande dell'attività.

Per insegne del tipo a bandiera, la sporgenza massima dovrà essere di cm 60 dalla parete dell'edificio o dal manufatto di sostegno. Richiesta di maggiori dimensioni potranno essere valutate dall'A.C. solo se da collocarsi su edifici a destinazione commerciale, direzionale o industriale (capannoni, centri direzionali e commerciali, terme, poste, ecc.).

Murales, trompe d'oeil, guazzo o simili sono consentiti sentito parere vincolante della Commissione Edilizia che ne valuterà il valore artistico e formale caso per caso.

Art. 7.2 CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE.

ZONA A

In attuazione alle linee guida da adottare per l'esame paesistico dei progetti, approvate con deliberazione n. 7/11045 del 8 novembre 2002, il Centro Storico di Sirmione, nel presente Regolamento identificato come zona "A", viene definito e valutato sito di "sensibilità paesistica molto alta". Per queste motivazioni è vietato il posizionamento di cartelli pubblicitari in zona "A".

RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

Essendo il territorio del Comune interamente costituito (anche per quanto attiene la zona B) da area soggetta a Vincolo di tutela Ambientale e Paesaggistica, ex Legge 1497/1939, (ed in particolare dichiarata con Decreto Ministeriale del 18.11.1955, per la parte ricadente a NORD della S.S. N. 11 e con delibera del 25.09.1987 da parte della Commissione Provinciale per le bellezze naturali per la parte ricadente a SUD della S.S. N. 11), e ferma l'applicazione della normativa statale e regionale di riferimento ed in particolare del D.lgs. 22/01/04 n. 42 cd. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e del D.lgs. 30/04/92 n.285, cd. Nuovo

Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, criterio informatore della presente norma regolamentare è costituito dalla tendenziale limitatezza, sia numerica che dimensionale dei cartelli pubblicitari da posizionarsi lungo le strade poste sul territorio Comunale, (così come, analogamente, dei mezzi pubblicitari, informativi e segnaletici in genere) nonché dalla congruenza alle ragioni dei Vincoli del loro impatto visivo ed estetico, in modo da assicurare, pur temperando le esigenze informativo - pubblicitarie degli istanti, in ogni caso l'assenza di documento al quadro paesaggistico ambientale.

Non saranno inoltre autorizzati, cartelli pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine , in contrasto con le norme del buon comportamento e della moralità.

Il rilascio dell'Autorizzazione, sarà subordinato al parere vincolante espresso ai sensi del T.U. n. 490 del 1999 , nonché alla previa acquisizione del preventivo Nulla Osta Tecnico dell'ente proprietario della strada ed al rispetto delle prescrizioni tutte del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, e dovrà comunque tenere conto delle seguenti prescrizioni:

1. (COLLOCAZIONE)

Il posizionamento di cartelli pubblicitari lungo o in prossimità della strada, dove ne è consentita l'autorizzazione, e fermi i divieti e le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo, è ammesso nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- Mt. 5,00 dal limite della sede stradale
- Mt. 50,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari,.

2. (INSTALLAZIONE)

I cartelli pubblicitari dovranno essere installati su una struttura di sostegno costituita da un unico elemento verticale. Il bordo inferiore dei cartelli dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di Mt. 2,00 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

3. (FORMA E DIMENSIONE)

I cartelli pubblicitari dovranno avere sagoma regolare , tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, di superfici contenute entro un rettangolo visivo della dimensione massima di cm. 100 B x cm. 60 H

4. (COLORI)

Particolare attenzione dovrà essere posta alle colorazioni del messaggio pubblicitario da posizionarsi sui cartelli , che non dovranno in nessun caso alterare la gamma cromatica delle tonalità presenti nell'ambiente, e che saranno valutate sulla scorta del prescritto bozzetto da unirsi alla domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del Regolamento Attuativo del Codice della Strada; inoltre, particolare cautela dovrà sarà adottata nell'uso del colore rosso e dei suoi abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 7.3 – TARGHE

Sono consentite le targhe a muro di dimensioni contenute e non illuminate per attività professionali, commerciali e produttive (in questo caso solo se in sostituzione delle insegne luminose esistenti).

Numero: Massimo n. 1 per attività.

Collocazione: Solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso.

Illuminazione:

solo se a luce indiretta.

Materiali:

Ferro, ottone, rame, bronzo compreso altri materiali tradizionali , vetro, plexiglas.

Dimensioni massime:

Targhe plurime commerciali e/o professionali: cm 50x70.

Targhe singole commerciali: cm 50x70.

Targhe singole professionali: cm 25x40

Per tutte la sporgenza massima dalla parete di affissione è fissata in cm 5.

Art. 8 - PREINSEGNE – SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Per i segnali di indicazione delle attività (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistico-ricettive) si dettano, in aggiunta ai disposti del Codice della Strada, le seguenti prescrizioni:

Zona A:

Sono vietati, escluso i segnali di indicazione delle attività alberghiere. Tali segnali dovranno essere collocati solo su manufatto unificato ed in posizione concordata con l'A.C..

Zona B:

- a) i segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 6 cartelli.
L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali.
Dimensione, colore, grafie e simboli conformi a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero lavori Pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979.
- b) Vietati i segnali di indicazione delle attività ubicate nella Zona A ad eccezione delle attività alberghiere.
- c) Vietati i segnali luminosi.
- d) Per ogni attività è consentito collocare sull'intero territorio comunale n. 3 preinsegne.
- e) Per le attività ubicate fuori dal territorio comunale è consentita un'unica preinsegna da installarsi su manufatto ed in prossimità delle vie di comunicazione all'attività stessa.

ART. 9 - VETRINE ESPOSITRICI – BACHECHE

Art. 9.1 Vetrine

E' consentita la collocazione di vetrine espositrici solo a parete e sul prospetto dell'edificio sede di attività.

E' consentita, inoltre, la collocazione di vetrine fisse o mobili ricadenti interamente su area privata o su area di suolo pubblico data in concessione.

Materiali:

Ferro o Alluminio in abbinamento al vetro trasparente.

Dimensioni :

Ogni vetrina dovrà avere una sporgenza massima di cm 30 dal filo del fabbricato e comunque non dovrà essere di intralcio alla circolazione stradale o pedonale se aggettante su pubblici spazi.

Le dimensioni in larghezza e altezza dovranno essere proporzionate al prospetto dell'intero edificio.

Art. 9.2 Bacheche

Collocazione:

La pubblicità effettuata su bacheche potrà essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione, attività, ecc. o in appositi spazi pubblici individuati dall'Amm. Comunale. Gli spazi interni dovranno essere usati a soli fini informativi della collettività o degli associati.

Numero: Massimo n. 2 bacheche per attività sull'intero territorio comunale.

Dimensioni : la superficie massima della bacheca non potrà superare i mq 1,00 ed uno spessore di cm 15.

Materiali: Ferro o Alluminio in abbinamento al vetro trasparente.

ART. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE.

Gli striscioni sono consentiti unicamente per la pubblicità di manifestazioni e per il periodo di una settimana antecedente e successiva la durata della manifestazione stessa.

Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni ad un'altezza minima da terra di m 5,10.

E' consentita l'installazione di locandine per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su alberi e su edifici di particolare importanza storico architettonica. Le locandine potranno essere collocate solamente entro le 24 ore precedenti la manifestazione ed essere rimosse entro le 24 ore successive.

ART. 11. - TENDE PARASOLE

Nell'intero territorio comunale sono **vietate** le tende parasole se:

- oscuranti impianti segnaletici stradali;
- in materiali plastici in Zona A ;
- in materiali trasparenti o riflettenti;
- con appendici laterali frangivento.

In Zona A e B sono consentite:

- tende a capottina e tesata a braccio retrattile ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico. Per le attività ubicate in Zona A prive di aree private e plateatici in concessione è ammessa unicamente l'installazione di tende a capottina o a bauletto, da posizionarsi sopra le aperture, con una sporgenza massima di cm 80 ed ad un'altezza minima da terra di cm 200 sempre che dette dimensioni massime risultino compatibili con l'esigenza della viabilità.

Solo se ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico l'Amm. Comunale potrà valutare l'opportunità di autorizzare tende a falda inclinata installate su montanti verticali in ferro o alluminio.

In tutti i casi la tenda dovrà avere il bordo inferiore posto ad un'altezza minima da terra di cm 200.

Colori:

Tutte le tende potranno essere dei seguenti colori:

ZONA A:

- a tinta unica chiara (bianca, ecrù o panna) in armonia con la tinteggiatura e finitura del prospetto dell'edificio;
- a righe verticali (banda larga) bicolori, con uno dei due colori della tonalità sopra descritta.

ZONA B:

- oltre a quelle autorizzabili in zona A, saranno consentite altre tonalità cromatiche, purché in armonia con la tinteggiatura dell'edificio;

Caratteristiche:

Per le sole attività commerciali ed alberghiere , le tende potranno riportare sul bordo (veletta) inferiore la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono.

Art. 12 – MEZZI PUBBLICITARI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo ricadente su suolo privato o pubblico (in tale caso l'altezza minima da terra dovrà essere di m 4,50 se aggettante direttamente sulla via veicolare e di m 2,50 se aggettante su marciapiede).

Tutte le altre forme pubblicitarie devono essere collocate in area privata .

La superficie massima di esposizione pubblicitaria consentita per stazione di servizio dovrà essere di mq 5.

Art. 13 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Per l'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario i soggetti interessati devono essere preventivamente autorizzati. L'istanza in bollo al Comune di Sirmione, deve indicare il tipo e le dimensioni della pubblicità, l'ubicazione ed il periodo di esposizione, e deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale cui è affidato lo svolgimento del servizio, nei giorni e degli orari fissati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati.
3. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo art. 17.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Art. 14 – ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione deve contenere la seguente specifica documentazione:

- n. 2 o più fotografie a colori di formato minimo 15x20, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni;
- n. 1 rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada. Il disegno del prospetto non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- n. 2 copie bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario, specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;
- n. 1 planimetria aereofotogrammetrica da richiedere all'Ufficio Tecnico. L'esatto punto di collocazione va contrassegnato con un trattino e cerchiato. Tale documento non va presentato per la pubblicità da esporre all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;
- n. 1 disegno quotato della struttura di sostegno dei mezzi ortogonali alla strada, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico;
- n. 1 rappresentazione planimetrica in duplice copia ed in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
 - la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale;
- n. 1 "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine;
- n. 1 "autodichiarazione" di insegne o altri mezzi pubblicitari già autorizzati ed installati dal richiedente, nel territorio del Comune.

Inoltre:

- nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, se il mezzo pubblicitario viene collocato su edificio soggetto al vincolo specifico della Legge 1089/39.

Art. 15 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
- e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessione dell'attività.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art.16 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI

Entro il 31.12.2006, tutti i cartelli pubblicitari e affissionistici, frecce direzionali, insegne luminose e non, edicole, tende, bacheche ed altri impianti simili, autorizzati in base a disposizioni anteriormente vigenti, dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle presenti norme tecniche.

In caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme vigenti, l'Ufficio Tecnico comunale è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario. Il presente regolamento sostituisce e revoca in ogni sua parte il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.06.1996.

Art. 18 – INCENTIVAZIONE

Visti gli articoli 3, 7 e 8 dello Statuto Comunale che riportano:

Art. 3 – “Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico”;

Art. 7 – “Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali”;

Art. 8 – “Il Comune in considerazione della sua antica vocazione turistica e termale, promuove e coordina lo sviluppo e la riqualificazione delle attrezzature dei servizi ricettivi, turistici e termali”;

e ritenuta qualificante per l'intera collettività l'immagine che gli operatori turistici rappresentano agli ospiti; si incentiva la sostituzione dei mezzi pubblicitari delle tende nella zona “A” non conformi al presente Regolamento.

Il Comune contribuirà alle spese sostenute dagli imprenditori che presenteranno al Comune copia della fattura quietanzata tra il 1 Gennaio 2000 ed il 31 Marzo 2001 nella misura seguente:

- Insegne ed altri mezzi pubblicitari = 15% dell'imponibile, fino ad un massimo di L. 1.000.000 (unmilione);
- Tende = 15% dell'imponibile, fino ad un massimo di L. 500.000 (cinquecentomila);

Il Comune provvederà alla copertura finanziaria con adeguati stanziamenti nei Bilanci di Previsione del 2000, 2001 e qualora lo stanziamento si rilevasse insufficiente, il Comune potrà integrarlo con appositi provvedimenti.

Gli incentivi previsti dal presente articolo valgono solo per i soggetti tenuti ad adeguare i propri impianti entro il 31.03.2002 ed a condizione che gli stessi abbiano ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione comunale.

Ogni azienda può beneficiare del contributo una sola volta, per insegne e per tende, nel periodo considerato.

FAC SIMILE MODELLO PER AUTORIZZAZIONE INSEGNE
--

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2 Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI

INSEGNE

TENDE PARASOLE

I.. sottoscritt...

Nato a

Residente a

Via

Cod. fiscale.....

In qualità di.....

della ditta.....

cod. fiscale..... partita Iva n.....

chiede a codesta spett.le Amministrazione

- 1) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del vigente regolamento comunale "Regolamento del sistema segnaletico informativo, pubblicitario e tende" approvato con Delibera Consiliare n..... del
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge regionale (sub-delega)

Per l'installazione di N.

INSEGNA DI ESERCIZIO

LUMINOSA

NON LUMINOSA

PREINSEGNA

CARTELLO PUBBLICITARIO

TARGA

VETRINA ESPOSITRICE

BACHECA

STRISCIONE

PERIODO DAL.....AL.....

LOCANDINA

PERIODO DAL.....AL.....

STENDARDO

PERIODO DAL.....AL.....

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

- IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
- IMPIANTO DI PUBBLICITA O PROPAGANDA
- TENDA

Luogo di installazione: ZONA A ZONA B

.....

se su edificio indicare:

se **VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939**

- SI
- NO

Allegati alla presente richiesta:

- n. copie di fotografie a colori min. 15x20 cm che illustrino il punto di installazione
 - n. rappresentazione grafica in scala grafica del prospetto dell'edificio.
 - n. copie bozzetto a colori del mezzo pubblicitario
 - n. planimetria aerofotogrammetrica individuante l'esatto punto di collocazione.
 - n. copie di disegno quotato della struttura di sostegno e del mezzo pubblicitario
 - n. copie di disegno riportante la planimetria dell'area di installazione (distanza dalle strade, dagli edifici, ecc.).
 - n. autodichiarazione riportante:
- 1) un "Attestato sulla stabilità dell'opera da carichi e spinte del vento" per pubblicità o cartelli su strutture autoportanti.
 - 2) Il numero delle insegne o altri mezzi pubblicitari già autorizzati e presenti sull'intero territorio comunale.

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni rivolgersi a :tel.

In fede,

.....li,.....

Note dell'Ufficio Tecnico:

.....

